



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

Prot. n. 6472/C2bc

Ancona, 14 aprile 2009

URGENTE

**Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Provinciali della regione
LORO SEDI**

**Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole statali di ogni ordine e grado
della regione
LORO SEDI**

**e, p.c.: Ai Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio III
ROMA
(di seguito alla nota n. 4389 dell'11 marzo 2009)**

**Alle Segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali
del comparto Scuola e dell'area V della dirigenza
LORO SEDI**

**OGGETTO: Direttiva n. 13 del 2 febbraio 2009 – applicazione dell'art. 72, comma 11,
della legge n. 133 del 6 agosto 2008.**

**Personale docente appartenente a posti o a classi di concorso con situazioni
di esubero. Personale docente collocato permanentemente fuori ruolo
per motivi di salute.**

Si fa seguito alle note n. 1508 del 13 febbraio 2009, n. 2655 del 16 febbraio 2009, n. 2976 del 20 febbraio 2009 e n. 3582 del 26 febbraio 2009 concernenti l'oggetto.

Al riguardo, si rende noto che sulla G.U. del 5 marzo 2009 è stata pubblicata la legge 4 marzo 2009 n. 15, che ha modificato (cfr. art. 6, comma 3) il comma 11 dell'art. 72 della legge 133/2008 (sostituendo la locuzione «*dell'anzianità massima contributiva di 40 anni*» con le parole «*dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni*»).

In assenza di indicazioni operative da parte del M.I.U.R. (che è stato interessato della questione con nota n. 4389 dell'11 marzo 2009, rimasta senza esito) e in considerazione delle numerose iniziative contenziose poste in essere da parte di docenti destinatari della procedura di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del citato comma 11, si invitano i dirigenti scolastici a riconsiderare i provvedimenti adottati nei confronti del personale appartenente alle tipologie in oggetto.

In particolare, i dirigenti medesimi dovranno riconsiderare le posizioni di coloro che alla data del 31 agosto 2009 non avranno maturato l'«*anzianità massima di servizio effettivo*» di anni 39, mesi 11, giorni 16 (esclusi i periodi degli studi universitari, le supervalutazioni e i periodi contributivi ricongiunti ai sensi delle leggi n. 29/1979 e n. 45/90 nonché il servizio militare).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

Nel conteggio dell'anzianità massima di servizio di anni 39, mesi 11, giorni 16 deve essere invece considerato il «*prolungamento*» del servizio fino al 30 settembre 2009 (ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 4 agosto 1977 n. 517 per coloro che sono stati assunti nella Scuola, con iscrizione al fondo pensioni dello Stato, anteriormente alla data del 1° settembre 1977, di entrata in vigore della stessa legge n. 517/77) o fino al 9 settembre 2009 (ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 9 agosto 1986 n. 467 per coloro che sono stati assunti nella Scuola, con iscrizione al fondo pensioni dello Stato, successivamente al 1° settembre 1977, ma anteriormente alla data del 27 agosto 1986, di entrata in vigore della stessa legge n. 467).

Le posizioni “riconsiderate” dovranno essere comunicate entro e non oltre il 20 aprile 2009 a questa Direzione Generale (all'indirizzo di posta elettronica direzione-marche@istruzione.it) e all'Ufficio Scolastico Provinciale territorialmente competente (elenco nominativo con l'indicazione della classe di concorso di appartenenza).

Appare superfluo evidenziare che **nulla è innovato** per quanto concerne l'applicazione del comma 7 dell'art. 72 della legge 133/2008 (domande di trattenimento in servizio oltre il compimento del 65° anno di età).

Si confida nella consueta fattiva collaborazione dei dirigenti scolastici e degli Uffici Scolastici Provinciali per il puntuale adempimento.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Fulvio Izzo

MAR/nota_USR_6472_14apr2009